Civile Sent. Sez. 2 Num. 17716 Anno 2020

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE

Relatore: BELLINI UBALDO

Data pubblicazione: 25/08/2020

ha pronunciato la seguente

Ud. 04/12/2019

PU



SENTENZA

sul ricorso 3851-2016 proposto da:

AUTOSALONE PEZZUTO di Pezzuto Mario e C. s.n.c., in liquidazione, in persona del liquidatore Mario Pezzuto, legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avvocati FRANCESCO TOBIA CAPUTO e GIANLUIGI BIDETTI, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale Avv.Fabrizio Triolo/Bizzarri, in ROMA, VIA LAVINIO 15

- ricorrente -

contro

BRAY SILENO ROSARIO, rappresentato e difeso dall'Avvocato CARLO STASI ed elettivamente domiciliati, presso il suo studio, in ROMA, VIA ZANARDELLI 115

- controricorrente -

2578 119



avverso la sentenza n. 950/2015 della CORTE d'APPELLO di LECCE, depositata il 23/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4/12/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IGNAZIO PATRONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avv. FRANCESCO TOBIA CAPUTO per la ricorrente, che ha concluso come in atti.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione, notificato in data 2.12.1998, SILENO ROSARIO BRAY conveniva in giudizio innanzi alla Pretura di Lecce l'AUTOSALONE PEZZUTO di Pezzuto Mario e C., s.n.c. e MARINO MUNGELLI, esponendo: a) di aver acquistato, in data 27.11.1997, l'auto Mantra/Espace, tg. MO973237, quest'ultomo, il quale, a sua volta l'aveva acquistata il 2.10.1997 dall'Autosalone Pezzuto; b) che al momento dell'acquisto il venditore gli aveva esibito la fotocopia della carta di circolazione del mezzo, che risultava ancora intestato a Bruna Medici; c) che l'attore richiedeva attestazione di avvenuto completo pagamento del mezzo dall'Autosalone Pezzuto che, con nota del 27.11.1997, dichiarava l'avvenuto trasferimento al Mungelli dell'auto, nonché di essere integralmente soddisfatto dell'importo dovuto, attestando di essere in possesso dei documenti necessari al trasferimento di proprietà in favore del Bray e impegnandosi a consegnarli nel più breve tempo possibile; d) che l'Agenzia incaricata dall'Autosalone provvedeva a consegnare all'attore la carta circolazione l'annotazione con dell'avvenuto trasferimento; e) che in data 31.3.1998, l'Autosalone presentava querela in danno del Mungelli, per non avere quest'ultimo



onorato i titoli rilasciati in pagamento del veicolo, del quale chiedeva il sequestro; f) che l'auto era stata sequestrata dal GIP, in data 20.4.1998, nei confronti dell'attore e dissequestrata in data 15.5.1998 dal Tribunale del Riesame, stante l'estraneità del Bray ai rapporti tra l'Autosalone e il Mungelli.

Ciò premesso, l'attore chiedeva – previa dichiarazione dell'acquisto dell'auto dal Mungelli e dell'inadempimento dell'Autosalone all'impegno assunto di provvedere all'annotazione del trasferimento – la condanna dell'Autosalone alla consegna dei documenti suddetti e al risarcimento dei danni.

Si costituiva in giudizio la società convenuta che chiedeva il rigetto nel merito delle domande. In particolare, deduceva che il Pezzuto, quale legale rappresentante della s.n.c., aveva comunicato al Bay che non avrebbe effettuato il passaggio di proprietà in suo favore se non dopo aver incassato gli assegni utilizzati dal Mungelli per l'acquisto dell'auto; quanto alla dichiarazione del 27.11.1997 rilevava che il Pezzuto l'avesse firmata senza prestare attenzione al suo contenuto.

Espletata prova testimoniale, con sentenza n. 616/2011, depositata in data 31.3.2011, il Tribunale di Lecce dichiarava che il Bray aveva acquistato l'auto dal Mungelli; che la s.n.c. Autosalone Pezzuto si era resa inadempiente all'impegno assunto 27.11.1997 di procedere all'annotazione in data del trasferimento in favore dell'attore; condannava la società convenuta alla restituzione dei documenti di circolazione e proprietà dell'auto, nonché al pagamento, in favore del Bray, dell'importo di € 10.329,14, oltre interessi legali, dal dì della liquidazione al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni





cagionati con il proprio inadempimento; condannava la convenuta al pagamento delle spese di lite.

Contro la sentenza proponeva appello il Bray chiedendo che l'Autosalone Pezzuto fosse condannato a pagare, a titolo di risarcimento danni, il capitale di € 10.329,14 da rivalutare sino alla data dell'emananda sentenza, oltre agli interessi legali sullo stesso dal 27.11.1997 al soddisfo da quantificare sul capitale rivalutato annualmente.

La società appellata si costituiva chiedendo il rigetto del gravame e spiegando appello incidentale, con il quale contestava la validità del trasferimento tra il Mungelli e il Bray e il proprio inadempimento, oltre che la sua condanna, a titolo risarcitorio, al pagamento di una somma pari al minor valore tra il prezzo di vendita dell'auto dall'Autosalone al Mungelli e quello di rivendita da costui al Bray.

Con ordinanza del 29.6.2012 era stato integrato il contraddittorio nei confronti del Mungelli, che, nonostante ritualmente citato, non si costituiva, venendo dichiarato contumace.

Con sentenza n. 950/2015, depositata in data 23.11.2015, la Corte d'Appello di Lecce disponeva che la somma liquidata a titolo risarcitorio, in favore del Bray, fosse rivalutata a far data dal 27.12.1997, e sulle somme annualmente rivalutate fossero riconosciuti gli ulteriori interessi compensativi, nella misura legale sino alla pubblicazione della sentenza, spettando successivamente solo gli interessi legali fino al soddisfo; rigettava l'appello incidentale e condannava la società convenuta al pagamento delle spese di lite del grado.





Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'Autosalone Pezzuto di Pezzuto Mario e C. s.n.c. in liquidazione, sulla base di cinque motivi; resiste Sileno Rosario Bray con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la «Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. per ultrapetizione in relazione alla ritenuta omessa trascrizione in favore dell'attore della proprietà dell'autovettura presso l'Ufficio della Motorizzazione Civile e sulla Carta di Circolazione e alla consegna al medesimo di codesto documento, nonché per omessa pronuncia sul corrispondente motivo di gravame dell'appello incidentale». La Corte d'appello ha affermato che né la carta di circolazione né il certificato di proprietà dell'auto fossero stati consegnati al Bray, al quale era stata rilasciata carta provvisoria di circolazione in data 27.11.1997, valida fino al 27.12.1997. Sostiene invece la ricorrente che la carta di circolazione con l'annotazione dell'avvenuto trasferimento di proprietà in favore del Bray era stata consegnata al medesimo in data 29.4.1998, tanto che lo stesso attore ne aveva dato atto in tali termini nell'atto di citazione di primo grado. Ma anche nelle conclusioni dell'atto di citazione il Bray aveva chiesto la condanna della convenuta a restituirgli il certificato di proprietà. Pertanto, sussisterebbe il vizio di ultrapetizione con conseguente nullità della sentenza impugnata, posto che la Corte territoriale ha posto a fondamento della decisione fatti estranei alla materia del contendere, introducendo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dall'attore a sostegno della domanda. Tuttavia, la Corte





distrettuale ha ritenuto che il Bray non avesse potuto utilizzare l'auto in assenza della consegna della carta di circolazione. Tale fatto nuovo, introdotto nella sentenza impugnata (pag. 10), non trova corrispondenza nella domanda risarcitoria formulata dall'attore e risulta decisivo ai fini del rigetto della domanda medesima, poiché per la circolazione delle auto non è necessaria la trascrizione della proprietà presso P.R.A., l'aggiornamento del libretto di proprietà e anche perché l'attore chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento del danno esclusivamente deducendo come del medesimo causa l'impossibilità di utilizzo della vettura.

- 1.1. Il motivo non è fondato.
- 1.2. La Corte di merito ha affermato non essere contestato che «la carta di circolazione ed il certificato di proprietà relativi alla autovettura per cui è causa non [fossero] stati consegnati all'appellante [Bray] e che allo stesso [fosse] stata rilasciata carta provvisoria di circolazione in data 27/11/1997 (doc. sub 6 del fascicolo di parte attrice) valida sino al successivo 27/12/1997»; e che «nel periodo a seguire l'autovettura, a cagione della mancata consegna dei documenti indispensabili a consentirne la circolazione, non [aveva] potuto essere utilizzata secondo la sua normale destinazione economica».

La ricorrente deduce l'erroneità di tale affermazione, giacché la carta di circolazione sarebbe stata consegnata al Bray e di tanto egi avrebbe dato atto in giudizio.

A prescindere dalla considerazione del controricorrente secondo cui, se fosse vero quanto affermato dalla ricorrente, non sarebbe possibile ipotizzare il vizio di cui all'art. 360 n. 4 c.p.c. in





relazione all'art. 112 c.p.c., quanto semmai dovendo ravvisarsi un'ipotesi di vizio revocatorio per errore di fatto, ex art. 395, comma 1 n. 4 c.p.c., va rilevato che la sentenza di primo grado aveva condannato l'Autosalone Pezzuto alla «restituzione all'attore dei documenti di circolazione e di proprietà dell'auto» (dispositivo, pag. 7). Tale capo di sentenza (che logicamente presuppone che la materiale riconsegna, da parte dell'obbligata, fosse stata soddisfatta) non risulta specificamente impugnato con l'appello incidentale dalla ricorrente medesima e pertanto è diventato definitivo, con formazione di giudicato interno sul punto. La qual cosa dà spiegazione della affermazione della sentenza di secondo grado, per cui non era stato contestato che la carta di circolazione e il certificato di proprietà non fossero stati consegnati all'appellante.

Non è esatto, dunque, che nel motivo di appello l'odierna ricorrente abbia censurato tale statuizione, in quanto nell'appello incidentale la società aveva bensì contestato i presupposti fattuali dell'obbligo risarcitorio; non potendosi pertanto configurare il denunciato vizio di ultrapetizione.

2. – Con il secondo motivo, la ricorrente deduce l'«Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., in relazione al mancato ricevimento del prezzo della vettura da parte dell'Autosalone Pezzuto». Osserva la società ricorrente che in data 27.11.1997, il Pezzullo (quando aveva sottoscritto la dichiarazione predisposta dal Bray) non poteva sapere che gli assegni postdatati, consegnati dal Mungelli, non sarebbero stati onorati e che il Pezzullo sarebbe stato vittima di un vero e proprio raggiro finalizzato a sottrargli ben tre vetture, tra le quali





la Renault Espace. Non poteva, quindi, dedursi una nullità della sottoscrizione del predetto documento per vizio della volontà, ma solo la sua sopravvenuta invalidità tra le parti. Il fatto storico non esaminato era stato dedotto dall'Autosalone fin dalla comparsa di costituzione del 24.2.1999, nonché nella querela a carico del Bray per il reato di truffa in concorso con il Mungelli.

- 2.1. Il motivo è inammissibile.
- 2.2. Questa Corte ha ripetutamente affermato che il novellato paradigma (nella nuova formulazione adottata dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame, pubblicata il 23 novembre 2016) consente (Cass. sez. un. n. 8053 del 2014) di denunciare in cassazione - oltre all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione - solo il vizio dell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).





Nel rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., la ricorrente avrebbe dunque dovuto specificamente e contestualmente indicare oltre al "fatto storico" il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Ma, nel motivo in esame, della enucleazione e della configurazione della sussistenza (e compresenza) di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde potersi ritualmente riferire al parametro di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., non v'è specifica adeguata indicazione. Laddove, poi, va aggiunto che è altrettanto inammissibile l'evocazione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. per sostenere il mancato esame di deduzioni istruttorie, di documenti, di eccezioni di nullità della sentenza non definitiva e degli atti conseguenti, di critiche rivolte agli elaborati peritali (ovvero di semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico), o per lamentarsi di una motivazione non corretta (Cass. n. 27415 del 2018); giacché nel paradigma ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. non è inquadrabile il vizio di omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass. n. 26305 del 2018).

Le censure (riferite dalla ricorrente non già ad asserite omissioni della decisione della causa inter partes, quanto alla contestazione dell'Autosalone Pezzuto circa il mancato ricevimento da parte del Mungelli, peraltro terzo estraneo al giudizio, del prezzo della vettura; nonché alla circostanza che il Pezzullo sarebbe stato vittima di un raggiro) si sostanziano viceversa in una mera richiesta di riesame delle risultanze istruttorie operata dalla Corte distrattuale; le cui affermazioni di



fatto sul punto risultano invece congrue e plausibili, sottraendosi come tali al sindacato di legittimità.

- 3. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la «Violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. -Nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia sul motivo di gravame dell'appello incidentale riferito all'eccezione ingiustificato riconvenzionale di arricchimento nonché per omesso esame dei fatti storici che ne consentivano il rilievo anche d'ufficio in quanto impeditivi degli effetti del rapporto sul quale la pretesa risarcitoria si fonda». Secondo la ricorrente la sentenza impugnata sarebbe nulla in quanto la Corte di merito avrebbe omesso l'esame dell'eccezione riconvenzionale di arricchimento senza causa, in ragione del mancato pagamento del prezzo da parte sia del Mungelli che del Bray e degli artifici e raggiri da entrambi adottati per ottenerne la disponibilità. Laddove, del resto, il resistente non aveva fornito alcuna prova del pagamento. Il Tribunale aveva ritenuto tardiva l'eccezione riconvenzionale di indebito arricchimento, in quanto la convenuta si era limitata a chiedere il rigetto della domanda visto che l'auto non era stata mai pagata; mentre la Corte di merito aveva omesso di esaminare il motivo di impugnazione che censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui stabiliva l'inammissibilità di tale eccezione riconvenzionale.
 - 3.1. Il motivo non è fondato.
- 3.2. Questa Corte ha affermato che, nel caso in cui il giudice del merito abbia ritenuto, anche senza ulteriori precisazioni, che le circostanze dedotte per sorreggere una certa domanda (o eccezione) siano generiche ed inidonee a dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi del diritto stesso (o dell'eccezione),





non può ritenersi sussistente né la violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente, né la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia (Cass. n. 26764 del 2019).

Vale, infatti, il consolidato principio secondo cui l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016). Essendo altresì pacifico che il difetto di motivazione censurabile in sede di legittimità è configurabile solo quando dall'esame del ragionamento svolto dal Giudice di merito e quale risulta dalla stessa sentenza impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre a una diversa decisione ovvero quando è evincibile l'obiettiva deficienza del processo logico che ha indotto il Giudice al suo convincimento, ma non già quando vi sia difformità rispetto alle attese del ricorrente (Cass. n. 13054 del 2014).

Nella fattispecie, la Corte di merito ha, correttamente, ritenuto che fossero inconferenti le censure circa la validità della vendita tra Mungelli e Bray, avendo quest'ultimo agito nei confronti dell'Autosalone Pezzullo e in relazione al mancato adempimento di obbligazione di mandato.





3.3 – Inoltre, la richiamata eccezione di indebito arricchimento si basa su di un fatto non solo non dimostrato, ma anzi contestato. La Corte territoriale ha osservato, infatti, come la nota del 27/11/1997 costituisse atto confessorio del fatto che «la vettura in oggetto aera stata regolarmente pagata e che (l'autosalone) non vantava nessun importo». Ed ha rilevato, altresì, che «la società appellata lungi dal contestare la validità della propria sottoscrizione ovvero dal chiedere l'annullamento dell'atto per vizi della volontà, si [fosse limitata] a dedurne la non conformità alla volontà effettiva dello scrivente» (sentenza impugnata, pag. 8).

Sicché, altrettanto correttamente, la Corte distrettuale ha applicato il principio consolidato, secondo cui la confessione può esser invalidata (e non "revocata", perché gli effetti sostanziali e processuali di essa non sono rimessi alla volontà del dichiarante) soltanto se il confitente dimostra non solo l'inveridicità della dichiarazione, ma anche che essa fu determinata da errore di fatto o da violenza. Ne consegue che, dovendo il dichiarante allegare e provare anche il vizio d'origine della dichiarazione confessoria, al fine dell'invalidazione non è sufficiente dedurre prove testimoniali limitatamente alla non rispondenza al vero del fatto confessato (Cass. n. 15618 del 2004; conf. Cass. n. 26985 del 2013; Cass. n. 26970 del 2005).

4. – Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta la «Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. con riferimento all'art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. – Nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia sul motivo di gravame riferito alla richiesta di interrogatorio formale dell'attore e del convenuto contumace, non ammessi in primo grado».





- 4.1. Il motivo non è fondato.
- 4.2. Sono infatti riservate al Giudice del merito le decisioni circa l'acquisizione, l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, (Cass. n. 1359 del 2014; Cass. n. 16716 del 2013); dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata [v. amplius, sub 3.2.].

Al contrario, così come articolate, le censure portate dal presente motivo [come quelle di cui ai precedenti motivi n. 2 e n. 3] si risolvono sostanzialmente nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso del procedimento e come argomentate dalla parte, così mostrando la ricorrente di anelare una impropria trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 5939 del 2018).

5. – Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta il *vulnus* dell'«Art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 1219, 1223 e 1224 c.c. per avere





la Corte territoriale riconosciuto gli interessi a partire dalla data del fatto generatore del danno anziché dalla data di costituzione in mora».

- 5.1. Il motivo è inammissibile.
- 5.2. In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (Cass. n. 23549 del 2018); viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 24054 del 2017; *ex plurimis*, Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2016).

Pertanto, il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 n. 3 c.p.c. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche attraverso specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie; diversamente impedendosi alla Corte di cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta,





quindi, inammissibile, la deduzione di "errori di diritto" individuati [come nella specie] per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate [peraltro relative ad istituti affatto diversi], ma non dimostrati per mezzo di una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 11501 del 2006; Cass. n. 828 del 2007; Cass. n. 5353 del 2007; Cass. n. 10295 del 2007; Cass. 2831 del 2009; Cass. n. 24298 del 2016).

Ciò in quanto, il controllo affidato alla Corte non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia alla opinione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità (Cass. n. 20012 del 2014; richiamata anche dal Cass. n. 25332 del 2014).

6. – Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa la dichiarazione *ex* art. 13, c. 1-*quater*, d.P.R. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre a € 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di





legge. *Ex* art. 13, co. 1-*quater*, d.P.R. n. 115/2002 sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del co. 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 4 dicembre 2019.

-- - - . .